



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 135 dell'11 Marzo 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 Marzo 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 58 della società A.C.D. LAMEZIA TERME

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 27.02.2025 (squalifica allenatore Sig. DI GIORGIO Giovanni per QUATTRO gare; squalifica del calciatore Sig. ABDOLIE Jammeh fino al 31 AGOSTO 2025; squalifica del calciatore Sig. PUTRINO Bruno per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La Società A.C.D. Lamezia Terme ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 17.02.2025 è stata comminata la squalifica all'allenatore Di Giorgio Giovanni per quattro gare per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; la squalifica al calciatore Abdoulie Jammeh fino al 31.08.2025 per aver sputato all'indirizzo dell'arbitro colpendolo sul corpo; nonché la squalifica del calciatore Putrino Bruno per quattro gare effettive per aver strappato dalle mani dell'arbitro il cartellino lanciandolo a terra.

La Società reclamante nega che il proprio allenatore abbia offeso e minacciato il direttore di gara, avendo solo protestato a fronte di decisioni ritenute errate.

In ordine alla posizione del calciatore Abdoulie Jammeh la reclamante nega l'evento dello sputo, ammettendo però che il calciatore ha indirizzato all'arbitro gesti offensivi.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Putrino Bruno, la reclamante nega che il proprio tesserato abbia strappato dalle mani del direttore di gara il cartellino, avendo solo protestato decisamente a fronte di decisioni ritenute errate.

Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario convocare il direttore di gara in ordine alla posizione del calciatore Abdoulie Jammeh.

Per quanto riguarda le altre posizioni, il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dell'allenatore Di Giorgio Giovanni e del calciatore Putrino Bruno deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 C.G.S.;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone la riduzione della squalifica all'allenatore DI GIORGIO Giovanni a DUE gare effettive, la riduzione della squalifica del calciatore PUTRINO Bruno a TRE gare effettive,

Dispone la convocazione del direttore di gara sig. Giuseppe Jirillo della Sezione AIA di Catanzaro per la seduta del 31 marzo 2025 per la posizione del calciatore Abdoulie Jammeh.

RECLAMO n. 59 della società A.S.D. CASSANO SYBARIS

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.128 del 27.02.2025 (squalifica del calciatore Sig. DE ARRIBA Galdo Martin Alberto per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La Società A.S.D. Cassano Sybaris ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 23.02.2025 è stata comminata la squalifica del calciatore De Arriba Galdo Martin Alberto per quattro gare effettive per comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia offeso il direttore di gara, avendo solo protestato in modo veemente a fronte di decisioni ritenute errate.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del calciatore deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone la riduzione della squalifica del calciatore DE ARRIBA Galdo Martin Alberto a DUE gare effettive;

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 60 della società AMATORI REAL BIANCO 2016

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 19.02.2025 (inibizione dirigente Sig. COTRONEO Carmelo fino al 18.02.2029).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società Amatori Real Bianco ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 12.02.2025 è stata comminata l'inibizione al dirigente Carmelo Cotroneo fino al 18.02.2029.

La reclamante ha dichiarato, genericamente, che *"parte ricorrente risulta essere in grado, attraverso testimoni e/o filmati, di dimostrare la propria non colpevolezza"* senza né argomentare sul punto, né allegando documentazione a sostegno di quanto affermato. né formulando istanze istruttorie.

Questa Corte, pertanto, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 49 CGS stante l'assoluta carenza e genericità della motivazione.

Pur essendo sufficiente la declaratoria di inammissibilità, è comunque da rilevare l'assoluta infondatezza del ricorso, in quanto il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.61 della Società A.S.D. FIUMEFREDDO CALCIO 1987

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al comunicato Ufficiale n.24 del 27.02.2025 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Fiumefreddo Calcio 1987 vs A.C.D. Nuova Grisolia Calcio del 16.02.2025 valevole per il Campionato di Seconda Categoria gir.B con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 60,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La Società A.S.D. Fiumefreddo Calcio 1987 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.02.2025 è stata comminata la perdita della gara con il punteggio 0-3, nonché è stata disposta l'ammenda di € 60,00.

La reclamante rileva l'insussistenza delle condizioni che possano comportare la sospensione della gara, in quanto a dire della società, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la situazione era tornata alla normalità con la possibilità di riprendere il gioco.

Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario convocare il direttore di gara per chiarimenti in ordine ai fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dispone l'audizione del direttore di gara Sig. Dante Filippo Alunni Pattoia della Sezione AIA di Rossano per la seduta del 31.03.2025.

RECLAMO n. 62 della società A.S.D. RICADESE

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 27.2.2025 (prosecuzione della gara A.S.D. Ricadese vs A.C.D. San Costantino Calabro valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. D del 16.02.2025 sospesa al termine della prima frazione di giuoco con il punteggio di 1 – 0 a favore della Società A.S.D. Ricadese).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La società ASD Ricadese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.02.2025 è stata disposta la ripresa della partita sospesa dal direttore di gara in seguito ad incidenti.

La reclamante rileva l'insussistenza delle condizioni per decretare la ripresa della partita, in quanto il direttore di gara aveva indicato, nel referto, la sussistenza di un reale pericolo per la propria incolumità tale da impedire la ripresa della gara.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto affinché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento delle stesse, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l'impossibilità di giungere ad una conclusione "fisiologica" della gara.

Nel caso di specie, non risulta dal referto del direttore di gara alcun comportamento che abbia leso o minacciato l'incolumità dell'arbitro, né tantomeno l'adozione di provvedimenti disciplinari a danno di tesserati della società San Costantino.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n. 63 della società VAL GALLICO**avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 133 del 6.3.2025 (squalifica dell'allenatore Sig. CORAPI Francesco per QUATTRO giornate).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La Società Val Gallico ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 02.03.2025 è stata comminata la squalifica all'allenatore Corapi Francesco per quattro gare effettive per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia offeso il direttore di gara, avendo solo protestato a fronte di decisioni ritenute errate.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dell'allenatore deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica dell'allenatore CORAPI Francesco a DUE gare effettive.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi